

<b>ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>SINDACO</b>
Competenze	Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, quando non sia previsto il Presidente del Consiglio, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla Legge e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.
<b>Denominazione</b>	<b>GIUNTA COMUNALE</b>
Competenze	La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco o del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
<b>Denominazione</b>	<b>CONSIGLIO COMUNALE</b>
Competenze	Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali elencati all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000: Statuti e Regolamenti, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative, istituzione, compiti e norme degli organismi di decentramento e di partecipazione, pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, partecipazione a società di capitali, istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, mutui e aperture di credito, spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
<b>ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI</b>	

<b>Denominazione Ufficio di livello dirigenziale</b>	///
<b>Denominazione Ufficio non di livello dirigenziale</b>	///
<b>Competenze</b>	///
<b>Nominativo</b>	///
<b>Qualifica</b>	///